

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 1578

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**MAZZONI, SULOTTO, ROSSINOVICH, DIAZ LAURA, CAPRARA,  
BARDINI, SANTI, Busetto, Nannuzzi, Beccastrini**

*Presentata il 31 luglio 1964*

Modifica, ai fini dell'indennità di disoccupazione, delle tabelle delle industrie aventi disoccupazione stagionale o normali periodi di sospensione, approvate con decreto ministeriale 11 dicembre 1939, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 299 del 1939

ONOREVOLI COLLEGHI! — La presente proposta di legge di modifica dell'« elenco delle industrie aventi disoccupazione stagionale o normali periodi di sosta », riproduce una identica proposta presentata durante la III Legislatura, in data 18 settembre 1959, che non venne discussa dal Parlamento in seguito all'assicurazione, data dall'allora Ministro del lavoro onorevole Sullo, che il problema sarebbe stato risolto con decreto ministeriale. Per rendere più significativo tale annuncio la XIII Commissione approvava un ordine del giorno, con il quale, « riconosciute le modifiche avvenute nelle strutture delle industrie vetrarie impegnava il Ministro del lavoro a escludere dalla tabella di cui al decreto ministeriale 11 dicembre 1939, n. 5497, le lavorazioni a soffio o meccaniche in vetro bianco, scuro e verde ».

Senonché il decreto ministeriale emesso il 26 novembre 1960 apportò delle modifiche all'elenco delle lavorazioni, che si compiono annualmente nei periodi di durata inferiore ai sei mesi, ma trascurò la modifica di cui era oggetto, sia la proposta di legge n. 1580 su ricordata, sia l'ordine del giorno approvato dalla Commissione ed accolto dal Ministro.

Tutt'ora, quindi, le condizioni per il godimento della indennità di disoccupazione in-

volontaria da parte dei lavoratori vetrai, sono restate immutate. Infatti l'articolo 76 del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, convertito con modificazioni in legge 6 aprile 1936, n. 1155, non prevede l'indennità di disoccupazione per i periodi di stagione morta per le lavorazioni soggette a disoccupazione stagionale, per i periodi di sosta e per le lavorazioni soggette a normali periodi di sospensione. Sulla base di tale legge, con decreto ministeriale 11 dicembre 1939, n. 5497, vennero approvate le tabelle delle industrie aventi disoccupazione stagionale o normali periodi di sospensione, fra cui vennero incluse le lavorazioni per fabbricazione a soffio delle lastre di vetro, di bottiglie e recipienti di vetro scuro, di bottiglie di vetro bianco e di conterie.

In seguito al disposto dell'articolo 76 del predetto regio decreto-legge, e in base alle tabelle stabilite nel lontano 1939, sono escluse dal godimento del sussidio di disoccupazione, fra le altre, le seguenti categorie, per i rispettivi periodi, allora considerati periodi di normale sospensione:

1) dal 16 giugno al 15 settembre i lavoratori addetti alla fabbricazione a soffio delle lastre di vetro delle province di Firenze, Napoli, Pisa, Pistoia, Roma, Salerno e Venezia;

2) dal 21 luglio al 13 settembre i lavoratori addetti alla lavorazione di bottiglie e recipienti di vetro scuro, senza lavorazione a macchine automatiche, delle province di Alessandria, Asti, Firenze, Livorno, Milano, Napoli, Pisa, Pistoia, Roma, Salerno, Savona, Siena, Torino, Varese, Venezia e Verona;

3) dal 1° agosto al 30 agosto i lavoratori addetti alla fabbricazione meccanica delle lastre di vetro delle province di Chieti, Firenze, Livorno, Milano, Napoli, Pescara, Pisa, Roma, Salerno, Sassari e Venezia;

4) per 30 giorni dallo spegnimento dei forni per i lavoratori addetti alla lavorazione del vetro bianco compresa la lavorazione delle bottiglie di vetro bianco e delle conterie, nelle province di Alessandria, Asti, Firenze, Livorno, Napoli, Milano, Pisa, Pistoia, Roma, Salerno, Savona, Siena e Torino.

Tali criteri un tempo spiegabili, oggi, in seguito alle mutate condizioni, rappresentano una vera ingiustizia. Infatti i forni fusori del vetro costruiti con materiali più resistenti alle calorie necessarie alla fusione, prima alimentati a legno o a carbone e ora condotti

con carburanti o ad elettricità hanno una durata, un tempo annuale, divenuta ormai indeterminabile. Inoltre, avendo la maggioranza delle industrie doppi forni, possiamo ben dire che la lavorazione industriale del vetro avvenga in modo continuo, e che sono scomparse le soste stagionali sulla base delle quali venne determinata l'inclusione della categoria del vetro fra quelle che periodicamente erano costrette ad interrompere il ciclo di lavorazione.

Cade così qualsiasi ragione di mantenerle incluse nella tabella del decreto ministeriale n. 5497, tanto che, per alcune categorie, l'intervento delle organizzazioni sindacali ha portato ad accordi che modificano di fatto la legge, consentendo ai lavoratori del vetro il diritto al sussidio di disoccupazione in ogni periodo dell'anno.

La modifica del decreto ministeriale del 1939, n. 5497, rappresenta quindi la fine di una palese ingiustizia ai danni dei lavoratori del vetro, che la Camera, ci permettiamo di esprimere la fiducia, vorrà approvare.

## PROPOSTA DI LEGGE

### ART. 1.

Dalle tabelle delle industrie aventi disoccupazione stagionale o normali periodi di sospensione approvate con decreto ministeriale 11 dicembre 1939, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 299, del 1939, sono escluse le lavorazioni indicate con le seguenti denominazioni:

a) fabbricazione a soffio delle lastre di vetro;

b) lavorazione di bottiglie e di recipienti di vetro scuro anche se a macchine automatiche;

c) fabbricazione meccanica delle lastre di vetro;

d) industria del vetro bianco, compresa la lavorazione delle bottiglie di vetro bianco e delle conterie.

### ART. 2.

Le modifiche di cui all'articolo precedente hanno efficacia dal 1° gennaio 1965.